



CITTA' DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI LEGALI

SETTEMBRE 2015

CAPO I

Trattamento economico FONDAMENTALE

Art. 1

TRATTAMENTO TABELLARE

1. Al dipendente inquadrato nel profilo professionale di avvocato-funziario legale ed assegnato all'ufficio avvocatura civica, oltre alla piena autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, in coerenza con la previsione di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo la quale agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici è assicurato un trattamento retributivo adeguato alla funzione professionale svolta, è riconosciuto un trattamento economico complessivo costituito, oltre che dallo stipendio tabellare, da eventuali voci integrative e accessorie, nonché da compensi aggiuntivi connessi alla funzione di patrocinio legale presso l'Autorità giudiziaria.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali del comparto Regioni ed Enti locali contenute nel CCNLL 31/07/2009 è riconosciuto un trattamento stipendiale tabellare iniziale per tredici mensilità corrispondente alla categoria D posizione giuridica D3 pari ad € 26.366,32, comprensivi degli oneri assicurativi, previdenziali e fiscali a carico del dipendente ed esclusi eventuali assegni familiari ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni, suscettibile di adeguamento progressivo a seconda della posizione economica di sviluppo conseguita.
3. Il trattamento tabellare iniziale comprensivo degli oneri di qualunque tipo a carico dell'ente, secondo la disciplina contrattuale del comparto Regioni ed Enti locali contenute nel CCNLL 31/07/2009 riconosciuto al dipendente-avvocato per tredici mensilità è pari ad € 37.245,85, esclusi eventuali assegni familiari di cui al comma precedente, suscettibile di adeguamento progressivo a seconda della posizione economica di sviluppo conseguita.

Art. 2

TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Al personale di cui all'art. 1 comma 1, ove ricorrano le condizioni di legge e di contratto, può competere altresì il trattamento accessorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1 lett. B) CCNLL 06/07/1995 comprensivo oltre che di eventuali compensi per lavoro straordinario, di indennità accessorie qualora riconosciute al dipendente con provvedimento dirigenziale, compresa la retribuzione di posizione e di risultato connessa all'eventuale incarico di lavoro conferito ai sensi degli artt. 8-9 CCCNLL 31/03/1999 e 10 CCNLL 22/01/2004.
2. Fanno parte del trattamento accessorio i compensi previsti da specifiche disposizioni ai sensi dell'art. 15 lett. K CCNLL 01/04/1999.
3. La disciplina della corresponsione dei compensi professionali è contenuta nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti alla data della sua approvazione.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 13 agosto 2014, n. 114 per trattamento economico complessivo è da intendersi quello risultante dalla somma del trattamento economico di cui all'art. 1 comma 3 ed al comma 1 del presente articolo, al lordo degli oneri riflessi, corrisposti nell'anno solare precedente alla data di pubblicazione del titolo giudiziale a cui si riconduce il compenso, ovvero, per il caso di statuizione favorevole con rifusione delle spese, di quella in cui il medesimo è divenuto definitivo. Non si computa l'eventuale componente derivante dalla retribuzione di risultato. Per la medesima finalità non sono altresì computati nella quantificazione del trattamento annuo complessivo i compensi di cui al comma 2 disciplinati dal presente

regolamento.

CAPO 2

Trattamento economico EVENTUALE

Art. 3

LIMITI DI CARATTERE GENERALE

1. I compensi professionali di cui all'art. 2 comma 2 corrisposti dall'Amministrazione comunale ai dipendenti di cui all'art. 1 comma 1, concorrono ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il superiore limite retributivo si computa nell'anno di effettiva liquidazione dei compensi di cui al presente regolamento, avendo riguardo alle voci economiche fisse del trattamento economico di cui al capo 1 e costituisce elemento determinante la proporzionale riduzione della liquidazione stessa.

Art. 4

COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DIFENSIVA

1. Ai dipendenti avvocati in conformità delle previsioni di cui all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999, ove inquadrati nella predetta area ed all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, negli altri casi, vengono corrisposti compensi correlati al patrocinio difensivo espletato, nella misura e con le modalità determinate negli articoli seguenti, nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie in essere innanzi all'Autorità giudiziaria o ad organismi assimilati, in cui è parte il Comune di Vibo Valentia.
2. I compensi vanno riconosciuti e corrisposti nei seguenti casi:
 - a) provvedimenti giudiziari o ad essi equiparati favorevoli all'Ente definitivi nei quali si dispone la liquidazione delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) provvedimenti giudiziari o ad essi equiparati favorevoli all'Ente, anche non definitivi, nei quali si dispone la compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ovvero senza alcuna disposizione sulle spese e sempre che le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
3. Per provvedimenti giudiziari favorevoli all'ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati, pronunciati da qualunque Ufficio riconducibile all'Autorità giudiziaria, anche speciale, o ad arbitri, idonei a definire la vertenza, ovvero un suo stato o grado, dotati di esecutività e nei quali sono sostanzialmente accolte, anche in parte, le domande dell'ente, quando sia parte attrice, ovvero le sue eccezioni e/o deduzioni, nel caso in cui sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.
4. Si intendono altresì favorevoli all'ente le sentenze di condanna emesse dall'Autorità giudiziaria penale nelle quali vi sia stata statuizione sulle spese a favore del Comune di Vibo Valentia costituito parte civile, nonché quei provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono il procedimento giudiziario con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio anche per inerzia della controparte, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe. Sono infine considerati provvedimenti giudiziari favorevoli, le ordinanze di assegnazione esecutive del giudice dell'esecuzione per le somme intimate al terzo pignorato ed ogni provvedimento del giudice fallimentare nel quale sono sostanzialmente accolte le pretese dell'amministrazione comunale.
5. Le ordinanze dell'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che definiscono giudizi cautelari, o fasi

cautelari del giudizio ordinario, in senso sostanzialmente favorevole all'ente, sono anche esse equiparate ai provvedimenti di cui al comma 1 e costituiscono titolo al compenso professionale per i dipendenti aventi diritto solo all'esito del termine per l'impugnativa.

Art. 5

DECISIONI FAVOREVOLI CON REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

1. Nelle ipotesi di provvedimenti giudiziari favorevoli al Comune di Vibo Valentia definitivi, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme effettivamente recuperate, comprensive eventualmente di quelle proprie della fase esecutiva, saranno assegnate al dipendente avvocato, ovvero ripartite tra questi e gli altri eventuali dipendenti di pari inquadramento giuridico in servizio stabilmente presso l'Avvocatura civica, secondo i criteri indicati all'art. 8, nella misura indicata al secondo comma, previa detrazione dalle intere somme recuperate, ove in queste ricomprese:
 - a) delle spese vive affrontate dal Comune, anche per il recupero;
 - b) di eventuali voci riconducibili alle spese generali ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014;
 - c) di eventuali voci riconducibili a imposte o contributi previdenziali.
2. Il compenso dei dipendenti avvocati si quantifica nella misura del 100% delle somme di cui al comma precedente al netto delle detrazioni citate ai punti a) b) e c).
3. Le somme trattenute di cui al primo comma, resteranno incamerate al bilancio del Comune di Vibo Valentia.
4. Le risorse di cui al comma 1) confluiscono tra quelle espressamente finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del comparto del 01.04.199, a destinazione esclusiva e vincolata per i rispettivi beneficiari eventi titolo. Le predette risorse si intendono automaticamente e figurativamente previste nel pertinente fondo dell'anno di riferimento in cui siano effettivamente incamerati al bilancio.
5. Le somme disponibili per la liquidazione a favore degli avvocati sono comunque comprensive degli oneri assicurativi, previdenziali e fiscali anche per la quota a carico del Comune.

Art. 6

DECISIONI FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 2, nelle ipotesi di provvedimenti giudiziari favorevoli al Comune di Vibo Valentia definiti con compensazione delle spese processuali, comprensive di quelle di transazione successiva alla decisione favorevole, ovvero di provvedimenti favorevoli senza statuizione in ordine alle spese, saranno assegnate al dipendente avvocato, ovvero ripartite tra questi e gli altri eventuali dipendenti di pari inquadramento giuridico in servizio stabilmente presso l'Avvocatura civica, secondo i criteri indicati all'art. 8, i compensi nella misura minima per come individuati dal DM 55/2014 e successive modificazioni o integrazioni alla luce del valore della controversia.
2. Non competono al dipendente-avvocato le spese generali di cui all'art. 4 DM 55/2014.
3. Qualora il giudizio abbia avuto ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi diversi dalle ingiunzioni di pagamento, ai fini della quantificazione del compenso professionale e della redazione della nota esplicativa delle spettanze, la controversia si considera di valore indeterminabile, ma i compensi per come quantificati ai sensi del comma 1 vengono diminuiti del 40%.
4. Le risorse di cui al comma 1) sono da ricomprendere tra quelle espressamente finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del comparto del 01.04.199, a destinazione esclusiva e vincolata per i

rispettivi beneficiari eventi titolo.

5. Le somme disponibili per la liquidazione a favore dei dipendenti-avvocati sono comunque comprensive degli oneri assicurativi, previdenziali e fiscali, anche per la quota a carico del Comune.

Art. 7

COMPENSI LEGALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Fatta salva la disciplina stabilita o da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi legali liquidati a favore degli avvocati dipendenti appartenenti all'Avvocatura Civica, si intendono aggiuntivi e senza alcuna decurtazione dell'indennità di risultato eventualmente spettante secondo il vigente sistema di valutazione ed attribuzione della stessa.

2. In caso di assegnazione di speciale incarico di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt 8-10 CCNLL 31/03/1999 le somme di competenze di ciascun beneficiario per come determinate all'art. 8 commi 1 e 3 sono ridotte nella misura del 20%.

Art. 8

ASSEGNAZIONE, CRITERI DI RIPARTIZIONE, MODALITA' E TEMPI PER LE LIQUIDAZIONI

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale risulti in servizio un solo dipendente inquadrato nel profilo che titola ai compensi di cui al presente regolamento, le somme di cui all'art. 5 comma 2 e 6 commi 1 e 3, sono a questi interamente assegnate secondo il procedimento di cui ai commi successivi, con determinazione del Dirigente a cui si riconduce il servizio affari legali e Generali.

2. Gli affari contenziosi dai quali può generarsi il credito al compenso professionale dei componenti dell'avvocatura civica, nel rispetto del principio di parità di trattamento, sono assegnati al patrocinio difensivo di ciascuno di essi in modo tale che per ogni anno solare risulti un'equilibrata distribuzione dei mandati, fatto salvo un maggior numero di assegnazioni a favore del dipendente avvocato specializzato, o che abbia acquisito particolare esperienza nella trattazione di quella tipologia di controversie.

3. I compensi di cui all'art. 5 comma 2 e 6 commi 1 e 3, sono ripartiti tra i dipendenti-avvocati dell'avvocatura civica secondo le seguenti percentuali, tra loro cumulabili:

a) 60% a favore del destinatario della procura alla lite. In caso di procura congiunta l'importo è ripartito in ugual misura;

b) 20% a favore dell'avvocato inquadrato in posizione economica inferiore;

c) 20% a favore dell'avvocato non destinatario di procura alle liti. Nel caso in cui più di un avvocato non abbia ricevuto la procura speciale alla lite, l'importo è ripartito in ugual misura.

4. Ferme restando le limitazioni di carattere economico di cui all'art. 9 della legge 13 agosto 2014, n. 114 e le specificazioni di queste per come riportate all'art. 11 le liquidazioni a favore dei beneficiari non sono limitate nel numero. Gli interessati a seguito della maturazione delle condizioni di fatto per l'esigibilità del proprio diritto per come deducibili dall'art. 4, presentano nei termini di legge specifica richiesta indirizzata al dirigente di competenza corredata oltre che dal titolo giudiziale, da nota esplicativa delle proprie spettanze ai sensi della disciplina del presente regolamento.

5. Dalla data della presentazione della richiesta di cui al comma precedente decorrono gli interessi legali a favore del beneficiario.

Art. 9

INCARICHI CONGIUNTI

1. Nel caso in cui l'attività risulti parzialmente o totalmente effettuata dal dipendente appartenente all'Avvocatura Civica ed altri legali esterni che hanno sottoscritto specifica convenzione, le som-

me di cui all'art. 5 comma 2, saranno per il 50% riconosciute ai componenti dell'avvocatura comunale secondo i criteri di cui all'articolo precedente e per il restante 50% liquidate ai professionisti esterni secondo la disciplina prescritta dalle rispettive convenzioni, fatti salvi per questi ultimi le ulteriori spettanze in termini di spese generali ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, imposte e contributi previdenziali.

2. Nel caso di decisioni favorevoli con compensazione delle spese processuali all'esito di una controversia, o fase di essa, patrocinata congiuntamente a legale esterno all'ente che abbia sottoscritto specifica convenzione, ai componenti dell'ufficio avvocatura non competono compensi.

3. Non rappresenta incarico congiunto la mera domiciliazione presso professionista esterno all'ente.

Art. 10

INCARICHI PLURIMI

1. Nel caso di separate controversie contestualmente promosse dal Comune di Vibo Valentia per la stessa causale contro diversi soggetti, ovvero, azionate da questi ultimi nei confronti della stessa amministrazione comunale in relazione al medesimo provvedimento, o per la medesima condotta, qualora le controversie si concludano con provvedimento favorevole con refusione delle spese processuali, ai componenti dell'avvocatura comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, spetta comunque per ciascuna controversia il compenso determinato ai sensi degli art. 5 comma 2 a seguito dell'effettivo recupero.

2. Se le controversie si concludono con provvedimento favorevole, ma senza statuizione sulle spese, ovvero con spese compensate, ai componenti dell'avvocatura comunale spetta il compenso indicato all'art. 6 comma 1 per una sola controversia, aumentato del 20% per ciascuna delle ulteriori controversie. La controversia da considerare agli effetti di cui al periodo precedente è quella che ai sensi dell'art. 10 cpc ha il maggiore valore, fermo restando che in caso di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi diversi dalle ingiunzioni di pagamento, la controversia, ai fini della quantificazione del compenso professionale e della redazione della nota esplicativa delle spettanze, si considera di valore indeterminabile ma i compensi della prima controversia a cui riportare le maggiorazioni del 20% per le successive in serie vengono quantificati ai sensi dell'art. 6 comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è necessario che le controversie siano almeno due ed implicino la sostanziale trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto.

Art. 11

LIMITI ECONOMICI SPECIFICI

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 comma 7 della legge 13 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali da assegnare o ripartire nella misura di cui al precedente articolo 8, possono essere corrisposti a ciascun avente diritto nel limite del trattamento economico complessivo di quest'ultimo per come individuato dall'art. 2 comma 4. Nel caso di superamento del predetto limite il dirigente che provvede alla liquidazione rimodula le competenze dell'interessato nel rispetto della superiore norma di legge.

2. I compensi di cui all'art. 6 derivanti da provvedimenti giudiziari depositati successivamente alla data di pubblicazione del decreto legge 25 giugno 2014, n. 90, non possono superare il corrispondente stanziamento per l'anno 2013 per come risultante dal fondo per il salario accessorio del personale dipendente di cui all'art. 15 CCNLL 01/04/1999.

3. I compensi elargibili al medesimo titolo ma correlati a titoli giudiziari aventi data anteriore alla pubblicazione del predetto decreto legge, non soggiacciono invece alla limitazione di cui al comma precedente, ma unicamente a quelle di cui al comma 1 ed all'art. 3 del presente regolamento.

CAPO III

Norme transitorie e rinvii

Art. 12

REGIME TRANSITORIO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera che lo approva e disciplina la corresponsione dei compensi per le fattispecie riconducibili a provvedimenti giudiziari depositati o divenuti definitivi successivamente alla predetta data.
2. Sono altresì soggette alla superiore disciplina tutte le fattispecie riconducibili a provvedimenti giudiziari depositati o divenuti definitivi nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva, fermo restando che per le ipotesi in cui il titolo giudiziale dal quale muove il credito del dipendente avvocato è stato depositato o è divenuto definitivo nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 2014 ed il 24 giugno 2014 si applica la disciplina di cui all'art. 1 comma 457 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per le ipotesi antecedenti la data del primo gennaio 2014 valgono le limitazioni di cui all'art. 3 e 11 comma 1 del presente regolamento.

Art. 13

ABROGAZIONI E RINVI

1. E' abrogato l'art. 7 del Regolamento dell'Avvocatura civica per come risultante nella versione approvata con deliberazione di G.M. n. 220 del 22 ottobre 2009.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme inderogabili di legge e dei CCNL vigenti nel tempo nonché quelle per la disciplina degli uffici per la trattazione degli affari legali e delle avvocature degli enti pubblici, ivi comprese le norme in tema di incompatibilità e responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici addetti stabilmente a tali uffici.